

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2026, n. 4-2966

Legge regionale n. 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla DGR 6-3766 del 10 settembre 2021. Adozione, per la stagione venatoria 2026-2027, dei provvedimenti di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza di alcuni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA). Disposizioni per la stagi



Seduta N° 183

Adunanza 07 AGOSTO 2026

Il giorno 07 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 15:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 4-2966/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla DGR 6-3766 del 10 settembre 2021. Adozione, per la stagione venatoria 2026-2027, dei provvedimenti di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza di alcuni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA). Disposizioni per la stagione venatoria 2026/2027 relative alla tipica fauna alpina (coturnice e pernice bianca).

A relazione di: Bongioanni

Premesso che la legge regionale n. 5/2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, in particolare:

all'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, (lettera h) i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

all'articolo 8, comma 4, prevede, tra l'altro, che i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno, disponendo che è vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale;

all'articolo 8, comma 4bis, prevede che i Comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4, demandando alla Giunta regionale di definire i criteri per il riconoscimento ed

adottare i relativi provvedimenti.

Richiamato che, in attuazione alla sopra citata lettera h), è stato adottato il regolamento regionale n. 7/R/2019, modificato dal regolamento regionale n. 7/R/2021 e dal regolamento regionale n. 1/R/2026.

Premesso, inoltre, che con la DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, modificata dalla DGR n. 26-2008 del 25 settembre 2020 e dalla DGR n. 6-3766 del 10 settembre 2021, in attuazione al suddetto articolo 8, comma 4 bis, sono stati approvati i criteri per la presentazione delle istanze, di cui al medesimo comma 4bis, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatori e sono state definite le immissioni di fauna selvatica consentite in deroga al divieto di cui al comma 4, indicando il rispettivo periodo di vigenza.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, i Presidenti degli Organi di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA) di seguito indicati, hanno presentato richiesta, ai sensi dei sopra citati criteri, di poter immettere fauna selvatica nei territori di competenza usufruendo della deroga al divieto di immissione di fauna selvatica dal 31 luglio, adducendo motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali di cui al nuovo comma 4bis sopra richiamato:

ATC AL1; ATC AL2; ATC AL3; ATC AL4; ATC AT1; ATC AT2; ATC BI1; ATC CN3; ATC CN4; ATC CN5; ATC NO1; ATC NO2; ATC TO1; ATC TO2; ATC VC1; ATC VC2; CA CN1; CA CN2; CA CN6; CA CN7; CA TO2; CA VCO1.

Richiamato che con la D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026 è stato approvato, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell’articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, il Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, con le relative istruzioni operative supplementari.

Dato atto che, dall’esito dell’istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che le suindicate richieste sono opportunamente motivate e rispettano i criteri approvati dai sopra citati provvedimenti.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di disporre, per la stagione venatoria 2026-2027, ai sensi dell’articolo 8, comma 4bis, della legge regionale n. 5/2018 ed in conformità alla DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla DGR n. 6-3766 del 10 settembre 2021, e con riferimento ai territori degli ATC e CA sopra elencati:

- la deroga al 31 ottobre 2026 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nelle quantità riportate nella tabella, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed esclusivamente in territori posti ad un’altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
- la deroga al 30 settembre 2026 delle immissioni della specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) nelle quantità riportate nella tabella di cui al suddetto Allegato A ed esclusivamente in territori posti ad un’altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
- la deroga al 15 settembre 2026 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:
 - specie lepre (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d’allevamento locali.
 - specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un’altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.

Premesso, inoltre, che:

- con la DGR 6-2349 del 9 febbraio 2026, successivamente modificata ed integrata con la DGR n. 6-2349 del 16 marzo 2026, sono state approvate, a modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015, le nuove linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina;

ai sensi di tali linee guida, per l’elaborazione dei relativi piani di prelievo, il calcolo della consistenza post-riproduttiva della coturnice (Allegato 3ter “Linee guida tipica fauna alpina”, parte 3, sezione 5.2) e della pernice bianca (Allegato 3ter “Linee guida tipica fauna alpina”, parte 4,

sezione 5.2) deve considerare il numero di uccelli stimati nel corso dei monitoraggi primaverili sommato al numero di uccelli, desunto dal successo riproduttivo rilevato, nel rispetto della formula ivi riportata, che contiene anche fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

Dato atto che dall'istruttoria effettuata dal citato "Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- come da documentazione agli atti, si evince come i potenziali piani di prelievo, calcolati mediante le modalità sopra indicate non risultino confrontabili con la serie storica dei dati finora in possesso, in quanto i metodi di calcolo pregressi differiscono sostanzialmente da quelli di nuova approvazione;

- alla luce delle risultanze istruttorie, tale disallineamento metodologico potrebbe comportare il rischio di sovrastimare significativamente la consistenza delle popolazioni di pernice bianca e coturnice, con la conseguente e potenziale approvazione di piani di prelievo ecologicamente non sostenibili;

- nelle more di un affinamento tecnico e di una verifica delle procedure di censimento e dei modelli alla base delle stime di popolazione, nonché dell'eventuale correzione delle relative formule di calcolo, in via del tutto cautelativa per la stagione venatoria 2026/2027, il medesimo Settore ravvisa la necessità di limitare il piano massimo ammissibile per la pernice bianca e la coturnice ad un valore non superiore al doppio di quello approvato per la stagione venatoria 2025/2026.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, per la stagione venatoria 2026-2026, ai sensi dell'articolo 8, comma 4bis, della legge regionale n. 5/2018 ed in conformità alla DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla DGR n. 6-3766 del 10 settembre 2021, e con riferimento ai territori degli ATC e CA in premessa elencati:

- la deroga al 31 ottobre 2026 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nelle quantità riportate nella tabella, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- la deroga al 30 settembre 2026 delle immissioni della specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) nelle quantità riportate nella tabella di cui al suddetto Allegato A ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- la deroga al 15 settembre 2026 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie lepore (*Lepus europaeus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali.

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- di disporre che, in via del tutto cautelativa, per la stagione venatoria 2026/2027, nelle more delle necessarie verifiche e degli affinamenti metodologici sui modelli di stima delle popolazioni di pernice bianca e coturnice, nonché dell'eventuale correzione delle relative formule di calcolo, come in premessa rappresentato, il piano massimo ammissibile per tali specie sia contenuto entro il limite massimo del doppio di quello approvato per la stagione venatoria 2025/2026;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2966-2026-All_1-Allegato_A1.pdf

1.

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
ATC AL1	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	540	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL2	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL3	PERNICE ROSSA	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL4	FAGIANO	1500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AT1	FAGIANO	1500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AT2	FAGIANO	1500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC BI1	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN3	FAGIANO	1800	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN4	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	PERNICE ROSSA	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN5	FAGIANO	945	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	530	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC NO1	FAGIANO	2970	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC NO2	FAGIANO	3475	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO1	FAGIANO	2200	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO2	FAGIANO	1100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC VC1	FAGIANO	4000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC VC2	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN1	FAGIANO	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	250	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN2	FAGIANO	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	50	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN6	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	650	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN7	FAGIANO	200	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
CA TO2	LEPRE	30	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali. <u>Le immissioni sono consentite entro il 15 settembre 2026.</u>
CA VCO1	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.